

Il domani e il c.d. “processo telematico”*

Premessa. – Nozione. – Il documento informativo e le firme elettroniche. – Il processo telematico secondo il d.P.R. n. 123/2001. – Il sistema delineato dal d.m. n. 44/2011 e la centralità della PEC. – Le attività svolte dall’avvocato e dagli altri utenti esterni. – La gestione telematica dei registri di cancelleria e l’attività giurisdizionale. – Le notifiche e le comunicazioni degli atti e dei provvedimenti.

Il c.d. “processo telematico” (svolto cioè con redazione e comunicazione degli atti informatizzate e telematiche) è divenuto oggetto di crescenti attenzioni da parte della dottrina. I moltissimi contributi non sgombrano però il campo da incertezze, molte delle quali derivano dal proliferare di interventi normativi ricorrenti, che non hanno garantito stabilità applicativa alla disciplina e, conseguentemente, non hanno favorito il consolidamento delle opinioni dottrinali.

Premessa

Proprio per ciò è utile ripercorrere le tappe che hanno condotto all’introduzione del d.m. n. 44/2011 (*“Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”*), emanato in attuazione dei principi previsti dal d.lgs. n. 82/2005 (c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale, CAD), sino alle più recenti misure per garantire l’attuazione ed effettività del processo telematico (l. n. 179/2012, d.l. n. 90/2014 e d.l. n. 83/2015).

Per processo civile telematico si intende l’insieme di attività informatizzate attinenti la disciplina processualistica civile, costituito dalla produzione in forma digitale, gestione integrale ed integrata, nonché scambio degli atti prodotti nell’ambito del processo civile (documenti informatici firmati digitalmente), intercorrente tra i cc.dd. **utenti esterni** (avvocati ed

Nozione

* Un ringraziamento all’Avv. Andrea Paoletti, per l’aggiornamento di questa nuova edizione. Restano fermi i ringraziamenti passati, e così all’Alessio Bonafine, per l’importante contributo alla redazione della precedente edizione del presente capitolo, e pure – per le meno recenti edizioni, che anche in questa nuova riecheggiano – all’Avv. Aniello Merone, di Roma, e al Cons. Pasquale Liccardo, del Tribunale di Bologna.

ausiliari del giudice) ed i cc.dd. *utenti interni* (giudici e cancellieri), secondo le regole di autenticità, integrità, sicurezza e validazione previste per il documento informatico.

In particolare, il processo telematico si propone e consente:

- l'utilizzo delle tecnologie digitali per la redazione, l'inoltro e lo scambio degli atti, al fine di assicurare la celerità delle attività processuali e la costante reperibilità e fruibilità delle informazioni prodotte;
- la riscrittura tecnologica del sistema di relazioni intessuto dagli attori del processo, in una logica di generale semplificazione delle attività e delle mansioni;
- l'introduzione di un sistema votato alla gestione delle informazioni prodotte, con apertura alle analisi dimensionali ed economiche: il sistema mira alla costruzione di banche dati capaci di rendere conoscibili gli orientamenti assunti dagli uffici e le dinamiche professionali attivate, innescando altresì dinamiche di gestione del processo (*Case management*) e degli uffici (*Court management*).

Il documento informatico e le firme elettroniche

Premessa all'introduzione della disciplina sul processo telematico è l'equiparazione dei documenti formati su supporto informatico e muniti di firma digitale ai documenti cartacei dotati di sottoscrizione autografa.

A tale esito l'Italia pervenne grazie all'art. 15, co. 2, l. n. 59/1997 (c.d. legge Bassanini), che attribuiva, in via generale, valore legale agli atti e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici/telematici e destinati a circolare nell'ambito della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni (l'allora RU-PA oggi sostituito dal "Sistema pubblico di connettività").

I "criteri e modalità di applicazione" del c.d. principio di equivalenza furono stabiliti, in particolare, dal d.P.R. n. 513/1997 (cui si correlavano le regole tecniche di cui al d.P.C.M. dell'8 febbraio 1999), che individuava nell'"*apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico*" lo strumento equivalente alla sottoscrizione autografa dei documenti scritti su supporto cartaceo (art. 10, co. 2), ed attribuiva al documento informatico così sottoscritto "*efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 del codice civile*" (art. 5).

Su tali basi - confermate dal d.P.R. n. 445/2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), in cui confluiscono le norme sul documento e sulla firma digitale - gli atti del processo potevano assumere "*la forma di documento informatico*" (cfr. art. 1 del d.P.R. n. 123/2001, ora art. 11 del d.m. 21 febbraio 2011, n. 44), garantendo la piena fruibilità delle tecnologie di redazione e trasmissione dei documenti informatici.

Il recepimento della direttiva 99/93/CE sulle firme elettroniche, ad opera del d.lgs. n. 10/2002, indusse il legislatore a rivedere l'art. 10 del d.P.R. n. 445/2000, attribuendo al documento informatico sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica "*piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritto*".

Testo di riferimento, oggi, è il Codice dell'Amministrazione Digitale, d.lgs. n. 82/2005 (il c.d. CAD), nel quale sono confluite le norme sui documenti informatici e quelle sulle firme elettroniche. Si tratta, in particolare, degli artt. 20 e 21, più volte ritoccati ad opera del d.lgs. n. 159/2006, d.lgs. n. 235/2010, l. n. 221/2012, e poi, da ultimo e con interventi di notevole peso, d.lgs. n. 179/2016 e d.lgs. n. 217/2017, anche alla luce del regolamento UE e-IDAS 23 luglio 2014, n. 910 (*electronic IDentification Authentication and Signature*), che ha abrogato la direttiva 99/93/CE. Il regolamento interviene in punto di riconoscimento del valore giuridico e probatorio del documento informatico, componendo un sistema che tende ad eliminare la differenza tra documenti elettronici in base al tipo di sottoscrizione digitale apposta, un poco distaccandosi dalle definizioni a suo tempo pensate nel CAD, che vennero per ciò modificate..

È al CAD, dunque, così come modificato alla luce della disciplina europea, che occorre guardare per ricostruire il valore probatorio dei documenti informatici, anche alla luce della firma elettronica ivi apposta.

Abbiamo innanzitutto il documento informatico *privo di sottoscrizione elettronica* (ad es. una dichiarazione contenuta in messaggio predisposto con uno dei molti servizi di messaggistica e prodotto per mezzo di un *device* ed un'utenza rispettivamente nel possesso ed intestata ad una determinata persona fisica). Ad eccezione di alcuni casi del tutto singolari (artt. 64 e 65 CAD), la formazione e l'assunzione della paternità di tale documento può essere ricavata solo indirettamente, in grazia di fatti che permettano, con ragionevolezza, di impostare un collegamento tra la dichiarazione ed il suo autore. La quasi unanime dottrina ritiene qui allora applicabile l'art. 20, comma 1-*bis*, CAD, ai sensi del quale "*l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle sue caratteristiche oggettive di sicurezza, integrità e immodificabilità*" (ovviamente, ex art. 21, comma 2-*bis*, CAD, tale documento non potrà soddisfare i requisiti di forma *ad substantiam* previsti dall'art. 1350 c.c., nn. 1-12, per i quali è invero necessaria la firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, e n. 13, per il quale è necessaria, almeno, la firma avanzata: v. oltre). Per alcuni, il documento informatico dichiarativo non sottoscritto potrebbe fungere quale principio di prova scritta ai sensi dell'art. 2724 c.c.

Una seconda categoria di documenti informatici, è quella dei *documenti muniti di firma semplice*. Firma che il CAD non definisce, e che il Reg. e-IDAS qualifica "firma elettronica" (insieme di "dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e utilizzati dal firmatario per firmare"; non paiono con certezza riconducibili a questa categoria, anziché a quella di documento informatico non sottoscritto, le email: v. Cap. 7, sez. VI). Anche qui troverà applicazione l'art. 20, comma 1-*bis* CAD. Qui però, almeno per una parte della dottrina, il documento (assistito da firma elettronica semplice) può soddisfare, ove richiesto, il requisito della forma scritta *ad probationem* (non *ad substantiam*).

Il documento informatico potrà poi essere firmato con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale (solo quest'ultima è definita dal CAD, per le altre si deve guardare al Reg. e-IDAS).

Quanto alla *firma elettronica avanzata*, la tecnologia utilizzata per l'apposizione di tale sottoscrizione permette di determinare che la firma è stata apposta dal soggetto titolare dello strumento in concreto utilizzato (*recte*: utilizzando quello strumento) e che il documento non è stato, una volta formato, alterato. Al documento munito di firma elettronica avanzata si può accoppiare un certificato che permette di collegare i dati sottoscritti ad una persona fisica determinata (v. art. 3, par. 1, n. 14, del regolamento e-IDAS). Questo certificato, e la relativa tecnologia, può essere prodotto da parte di un soggetto prestatore di servizi fiduciari (si tratta di attività professionale privata che non necessita di alcuna specifica autorizzazione amministrativa in tal senso: un esempio può essere quello delle molte società che operano con Istituti bancari, per fornire l'accesso ai prodotti ed alle *utilities on-line*, e relativa sicurezza).

La *firma elettronica qualificata* - per la sua apposizione - necessita, inevitabilmente, di un dispositivo tecnologico ed è essa caratterizzata dall'idoneità ad individuare l'autore della dichiarazione, e dalla non modificabilità del documento. Il dispositivo deve superare un *test* di sicurezza (v. art. 35 CAD, che prescrive una certificazione quanto alle *performances* di sicurezza del dispositivo). A differenza della firma qualificata, inoltre, il certificato accoppiato alla dichiarazione sottoscritta digitalmente può essere rilasciato solo da un operatore qualificato (e la relativa qualifica viene accertata all'esito di un procedimento disciplinato dall'art. 29 CAD).

La *firma digitale* è definita dall'art. 1, lett. s), CAD, quale firma qualificata "basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare di firma elettronica tramite la chiave privata e a un soggetto tramite la chiave pubblica, rispettivamente di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici". E' la firma più sicura, che permette l'individuazione dell'autore della scrittura e l'attribuzione, al medesimo, della paternità dei relativi contenuti. Ed è proprio questa firma ad essere utilizzata dagli avvocati per la sottoscrizione degli atti del processo telematico.

L'art. 21, comma 2-*bis*, CAD permette (e prescrive) che gli atti di cui all'art. 1350, nn. 1-12, c.c. possano (e debbano) essere conclusi giusta sottoscrizione elettronica avanzata, qualificata o digitale e, quanto agli atti di cui all'art. 1350, n. 13, c.c., richiede almeno la sottoscrizione elettronica avanzata. Fermi gli atti e negozi per cui sia previsto, per il tramite dell'intervento di un Pubblico ufficiale, l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata, le sottoscrizioni elettroniche in commento permettono la formazione e conclusione di un ampio novero di transazioni commerciali.

Sul piano dell'efficacia probatoria, l'art. 20, comma 1-*bis*, CAD prevede testualmente che il documento informatico sottoscritto con firma avanzata, qualificata o digitale abbia l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c.. Il successivo comma 1-*ter* precisa che "*l'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria*".

La disposizione, per come redatta, si espone a due diverse possibili interpretazioni. Una prima, per la quale il richiamo all'art. 2702 c.c. avrebbe il significato di rinviare allo statuto ivi previsto in materia di scritture private e così anche, ed in particolare, di rinviare alla valenza della scrittura privata riconosciuta o legalmente considerata come tale.

Di modo che, solo se la scrittura elettronica prodotta non venga disconosciuta, essa avrà appunto l'efficacia di cui all'art. 2702 c.c. (ossia di scrittura privata riconosciuta o da legalmente considerarsi come tale) e l'unico mezzo per contestarne la portata sarà il procedimento per querela di falso. Per altra parte della dottrina, il richiamo all'art. 2702 vorrebbe invece impostare un'equivalenza tra documento informatico sottoscritto con firma avanzata, qualificata o digitale e scrittura privata (già) riconosciuta o legalmente considerata come riconosciuta. Di modo che, accedendo a questa diversa ricostruzione, non avrebbe senso alcuno il disconoscimento del documento firmato elettronicamente contro un dato soggetto e l'unico modo per contestarne contenuto e provenienza sarebbe l'avvio di procedimento per querela di falso.

L'architettura del processo civile telematico è stata delineata dal d.P.R. n. 123/2001, rubricato *“Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti”*. A questo, con d.m. n. 167/2004, seguirono le prime regole tecnico operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile.

Il processo telematico dal d.P.R. n. 123/2001 ...

Su tale normativa non serve ora intrattenersi. Il processo civile telematico oggi vigente è infatti frutto dell'intervento del 2011, al quale solo, quindi, dedicare alcune notazioni.

... ed il sistema oggi
vigente, come deli-
neato dal d.m. n.
44/2011
e la centralità
della PEC

Con d.m. n. 44/2011, in attuazione dei principi previsti dal CAD, ed ai sensi dell'art. 4, d.l. n. 193/2009, convertito con l. n. 24/2010, il Ministero della Giustizia ha introdotto le regole tecniche disciplinanti il Processo Civile Telematico.

Detto decreto è completato dalle “specifiche tecniche” previste dal proprio art. 34, inizialmente emanate il 18 luglio 2011, sostituite con provvedimento del 16 aprile 2014 e modificate, poi, con provvedimento del 28 dicembre 2015 (sono i c.d. provvedimenti DSGIA).

Il decreto ha individuato una nuova architettura del PCT, caratterizzata dalla *imposizione della posta elettronica certificata (PEC) quale unico mezzo di trasmissione e comunicazione telematica* tra professionisti ed autorità giudiziarie.

Tale via era già stata tracciata dall'art. 4, co. 2, del d.l. n. 193/2009 (che aveva imposto di effettuare tramite PEC tutte le comunicazioni e notificazioni per via telematica del processo civile e del processo penale); e dall'obbligo, per tutti i professionisti, di adozione di una casella PEC e di relativa comunicazione all'Ordine di appartenenza (l. n. 2/2009).

A partire dal 19 novembre 2011, il processo telematico è gestito solo ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata, e la casella PEC con valore legale, utilizzabile dal difensore per l'invio e il deposito degli atti e la ricezione delle comunicazioni dal dominio giustizia, è quella comunicata al proprio Ordine professionale.

Attività fondamentale per l'avvocato è quella del deposito telematico. A tali fini è indispensabile la creazione di un file con estensione *.eml* (normalmente detto “busta”), nel quale vengono inseriti l'atto giudiziario da depositare, i documenti da produrre e la modulistica necessaria (nota di iscrizione a ruolo, modulo del contributo unificato, etc.).

Le attività svolte dall'avvocato e dagli altri utenti esterni

Tale operazione deve essere svolta per il tramite di appositi *software*, che consentono al professionista, durante la creazione della busta, di inserire anche tutti i dati relativi al procedimento (parti, ufficio giudiziario competente, oggetto della causa, etc.), che verranno poi elaborati dai sistemi di giustizia – in maniera “strutturata” e, quindi, riutilizzabile da parte di tutti i soggetti coinvolti (magistrati, cancellieri, avvocati, etc.) – per la compilazione dei dati del fascicolo (nel caso di atto introduttivo) o per l'individuazione del fascicolo in cui effettuare il deposito telematico (in ipotesi di atto formatosi in corso di causa).

Inseriti i dati del procedimento ed allegati alla busta l'atto giudiziario ed i documenti, il materiale da sottoscrivere viene firmato digitalmente. Tutti gli altri allegati vengono invece crittografati con la chiave pubblica dell'ufficio giudiziario di destinazione (un'unica stringa di dati che viene anch'essa allegata alla busta). L'intera busta viene poi inviata all'ufficio giudiziario di destinazione tramite un canale PEC.

Il primo riferimento normativo per il deposito telematico è offerto dall'art. 16-*bis* d.l. n. 179/2012 che, a far data dal 30 giugno 2014 (30 giugno 2015 per i giudizi innanzi le Corti d'appello), ha introdotto la regola dell'esclusività delle forme telematiche per gli atti successivi a quelli di costituzione nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale. Il d.l. n. 83/2015 (nel testo convertito dalla l. n. 132/2015), ha aggiunto alla predetta disposizione il comma 1-*bis*, che sancisce la facoltatività del deposito telematico per ogni altro atto “*diverso da quelli previsti al comma 1*” (per ogni atto diverso da quelli introduttivi o di costituzione in senso stretto, cioè).

Da queste premesse si è argomentata una nuova nozione di atto *endoprocessuale* o *endoprocedimentale* alla quale, all'evidenza, si lega anche la corretta individuazione del campo applicativo delle norme sul deposito digitale. Ciò è più evidente nei giudizi bifasici ovvero in quelli caratterizzati da appendici utili al riesame del provvedimento già reso, per i quali il problema della qualificabilità dell'atto e delle conseguenti forme imposte al deposito deve risolversi nell'accertamento della idoneità della costituzione già effettuata a spiegare effetti oltre la fase di immediata riferibilità e fino a quella destinata ad accogliere l'atto di interesse.

L'art. 51 d.l. n. 90/2014 conferma che il momento di perfezionamento del deposito è quello indicato dalla ricevuta di avvenuta consegna della PEC, generata dal gestore PEC del Ministero della Giustizia, ma chiarisce (non senza ingenerare le perplessità della dottrina, anche quanto alla tenuta del sistema sul piano costituzionale) che esso potrà considerarsi tempestivamente eseguito solo quando la ricevuta è consegnata al mittente entro la fine (23:59) del giorno di

scadenza (con conseguente estensione rispetto alla regola dell'art. 13, co. 3, d.m. n. 44/2011, che postdatava il deposito avvenuto dopo le 14 al giorno feriale successivo), e ciò con riferimento a tutte le "buste" depositate (se più d'una in quanto eccedenti il limite di capacità di 30 Mb), pur se concernenti la medesima attività processuale.

L'uso della firma digitale nel processo telematico ha trovato consacrazione anche a livello di disciplina processuale e con riferimento ai giudizi instaurati successivamente al 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della l. n. 69/2009. L'art. 83, co. 3, prevede infatti che anche la procura alle liti possa essere conferita secondo modalità coerenti con la disciplina del processo telematico, e così recita: *"se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica"*. La norma si preoccupa di colmare il divario esistente tra cliente privo e difensore munito di firma digitale, ma nulla impedisce che sia il cliente stesso a provvedere alla sottoscrizione della procura, redatta su documento informatico, con l'apposizione della propria firma digitale. In tal caso, la procura sarà redatta su atto separato ma dovrà, comunque, essere trasmessa all'interno della busta telematica sottoscritta con firma digitale dall'avvocato.

Un grande vantaggio del PCT è legato alla consultazione del fascicolo informatico formato dalla cancelleria direttamente per via telematica. Ciò può avvenire grazie ad un sistema di autenticazione, che consente ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del giudice) ed agli utenti privati di accedere al registro informatico delle cancellerie e consultare lo stato di tutti i procedimenti nei quali siano coinvolti in qualità di parti, ausiliari del giudice ovvero costituiti come difensori.

Ai sensi dell'art. 6 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014, modificate con provvedimento del 28 dicembre 2015, l'identificazione dei soggetti menzionati può avvenire: a) sul Portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia, attraverso le stesse modalità previste dalle specifiche tecniche del 18 luglio 2011 e quindi tramite *token*, carta d'identità elettronica e carta nazionale servizi; b) dal punto di accesso (PDA), tramite *smart card*, chiavetta USB o altro dispositivo sicuro, o mediante autenticazione a due fattori che combina un'informazione nota (tipicamente un nome utente e una *password*) con una carta di credito, *token* o telefono cellulare, sempre utilizzati quali elemento d'identificazione.

Il **Portale dei Servizi Telematici** (PST), disciplinato dall'art. 6, d.m. n. 44/2011, consta in un *sito web* accessibile dalla rete Internet e dedicato a consentire l'accesso alle funzioni del processo civile telematico ai privati ed ai soggetti abilitati esterni non dotati di punto di accesso.

Il PST è dotato di un'area ad accesso pubblico, in cui sono presenti informazioni relative ai servizi telematici e le informazioni essenziali, rese disponibili in forma anonima, sullo stato dei procedimenti pendenti, e di un'area riservata, che,

previa procedura di identificazione/autenticazione, rende disponibili le funzioni tipiche di un punto di accesso: dal deposito e consultazione dei documenti in formato elettronico al pagamento telematico delle spese di giustizia.

L'art. 21 d.m. n. 44/2011 – da leggere in combinato disposto con gli artt. 22 e 23 delle specifiche tecniche del 16 aprile 2014 – prevede, inoltre, la possibilità di richiedere, mediante PDA o accesso all'area riservata del PST, copie di atti e documenti: previo pagamento telematico delle spese. La richiesta va indirizzata direttamente all'ufficio interessato dal rilascio, che provvederà ad inoltrare le copie in forma di allegato a messaggio di posta elettronica, recapitato nella relativa casella PEC Singolare osservare come nonostante la consultazione del Portale dei Servizi Telematici potrebbe essere realizzata senza soluzione di continuità, l'art. 29 del d.m. n. 44/2011, anche a seguito della modifica operata con d.m. 15 ottobre 2012, n. 209, limiti detta consultazione *“nei giorni feriali dalle ore 8 alle ore ventidue, dal lunedì al venerdì e dalle ore otto alle ore tredici del sabato e dei giorni ventiquattro e trentuno dicembre”*, riproducendo logiche e tempi dell'accesso materiale alla cancelleria.

Di grande importanza, sul piano pratico, è poi la possibilità, per il procuratore, di estrarre copia degli atti acquisiti al fascicolo telematico della causa e di attestarne l'autenticità allorché tali atti siano riprodotti su supporto analogico (art. 16-bis, comma 9-bis, l. n. 179/2012) o di certificare la conformità all'originale analogico di un documento informatico che di quell'originale sia la riproduzione (per il deposito di quella riproduzione nel fascicolo telematico della causa, v. art. 16-decies, d.l. n. 179/2012, od anche ai fini di compiere una notifica, art. 16-quater, d.l. n. 179/2012 cit., che è intervenuto sulla l. n. 53/1994, inserendo l'art. 3-bis).

Per i dettagli tecnici di queste attività (che di molto facilitano il lavoro giornaliero dell'avvocato), sono stati emanati, con sovrapposizione ed avvicendamento tra essi, i provvedimenti DSGIA del 18 luglio 2011, del 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015.

La gestione telematica
dei registri di cancelleria
e dell'attività giurisdizionale

La busta creata dall'avvocato è presa in carico dall'operatore di cancelleria (per il tramite dei *software* di gestione SICID-Sistema Informativo Civile Distrettuale, che gestisce i procedimenti svolti secondo il rito ordinario, del lavoro e di volontaria giurisdizione, e SIECIC-Sistema Informativo delle Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali). Il cancelliere deve effettuare un controllo formale, verificando il corretto esito dei passaggi necessari al deposito dell'atto nonché il contenuto della busta depositata.

L'accertamento di eventuali anomalie (art. 14, co. 8 e 9, delle regole tecniche di cui al provvedimento DGSIA del 16 aprile 2014) comporta la trasmissione al depositante di un messaggio PEC riportante le eccezioni riscontrate e l'attesa dell'intervento manuale del personale di cancelleria. La codifica degli errori, aggiornata costantemente e resa disponibile nell'area pubblica del portale dei servizi telematici, infatti, conosce, *ex art.* 14, co. 7, tre fondamentali

tipologie di vizi, non tutti ostativi ad una successiva accettazione del deposito. In questo senso dispone anche la recente circolare ministeriale del 25 ottobre 2015 che all'art. 7, in continuità con quelle del 28 ottobre 2014 e del 27 giugno 2014, ordina alle cancellerie di accettare, ove possibile, il deposito in presenza di eccezioni non bloccanti, tuttavia avendo cura di “*segnalare al giudice ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata*”.

L'esito positivo della verifica consente di accettare l'atto che, a seconda si tratti di atto introduttivo o di atto in corso di causa, andrà a creare o incrementare IL *fascicolo informatico*.

Il fascicolo informatico sostituisce a tutti gli effetti il fascicolo cartaceo (art. 9, d.m. n. 44/2011). A garanzia dell'integrità del fascicolo e della corretta individuazione degli atti e dei documenti sui quali il giudice fonderà la propria decisione, il cancelliere, in capo al quale permane la responsabilità dei registri, dovrà apporre la propria firma digitale sul fascicolo, successivamente alla precisazione delle conclusioni.

Il cancelliere può anche ricevere, elaborare e pubblicare i provvedimenti e gli atti che siano redatti, firmati e depositati telematicamente dai magistrati e consulenti tecnici, provvedendo all'aggiornamento dello “stato del fascicolo” tramite indicazioni delle conseguenti attività processuali.

Inoltre egli è tenuto a firmare digitalmente il verbale di udienza, e nel caso di altri “intervvenuti” all'udienza, ne dà lettura ai medesimi (*ex* art. 45, co. 1, lett. a), d.l. n. 90/2014 che modifica gli artt. 126, co. 2, e 207, co. 2 c.p.c., eliminando l'obbligo di sottoscrizione del verbale di udienza da parte dei terzi (ad es. i testimoni).

Quanto ai magistrati, riveste particolare importanza la c.d. *Consolle del Magistrato*, *software* che, in combinazione con l'applicativo in dotazione alla Cancelleria, permette ai magistrati stessi di consultare i fascicoli, visualizzare atti e documenti delle parti, redigere i provvedimenti giurisdizionali (che saranno sottoscritti mediante firma digitale), e provvedere, in maniera sostanzialmente simultanea, al loro invio telematico a fini di deposito. Anche il deposito telematico operato dal magistrato necessita sempre dell'intervento del cancelliere attraverso il *software* gestionale (SICID o SIECIC), affinché il provvedimento possa essere consultato e condiviso.

Di estrema importanza è la disciplina delle notificazioni e comunicazioni degli atti e dei provvedimenti, su cui il legislatore è intervenuto, dapprima, con la l. n. 69/2009 e, successivamente, con la l. n. 183/2011 ed il d.l. n. 90/2014, anche *modificando numerose norme del codice di procedura civile*: artt. 125 (Contenuto e sottoscrizione degli atti di parte), 133 (Pubblicazione e comunicazione della sentenza), 136 (Comunicazioni), 170 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento), 183 (Prima udienza di trattazione), 250 (Intimazione ai testimoni), 366 (Contenuto del ricorso in cassazione); il d.l. n. 179/2012 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 221/2012), integrando la stessa disciplina codicistica con l'art.

Notifiche e comunicazioni degli atti e dei provvedimenti

149-bis, rubricato “*Notificazioni a mezzo posta elettronica*”. Tale complesso di norme definisce in maniera chiara la scelta in favore della PEC, ponendola a tutti gli effetti quale strumento indubitabilmente valido ai fini di effettuare notifiche e comunicazioni e, nondimeno, quale mezzo preferenziale e prioritario di comunicazione.

Il d.m. n. 44/2011, dal canto suo, prevede all’art. 7 che l’indirizzo di PEC comunicato dal professionista all’Ordine professionale di appartenenza sia successivamente trasmesso al Ministero della Giustizia, il quale provvede, di diritto, all’inserimento dello stesso nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), sulla cui base vengono effettuate tutte le comunicazioni da parte degli uffici giudiziari.

Tale Registro, tenuto presso il Ministero, contiene i dati identificativi e l’indirizzo di PEC di tutti i soggetti abilitati esterni; vale a dire, oltre ai professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, anche i soggetti appartenenti ad un ente pubblico oppure gli ausiliari del giudice non appartenenti ad un Ordine di categoria. Il ReGIndE, consultabile dai soggetti abilitati esterni tramite il proprio punto di accesso o tramite l’accesso all’area riservata del Portale dei Servizi Telematici, non gestisce informazioni già presenti in altri registri disponibili alle amministrazioni pubbliche (ad es. non contiene gli indirizzi PEC appartenenti a società iscritte nel registro delle imprese, di cui si occupano le CCIAA), dai quali è comunque possibile recuperare gli indirizzi PEC di imprese e cittadini al fini di eseguire le notifiche *ex art. 149-bis c.p.c.*

Le richieste telematiche di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario sono inviate tramite PEC – ad eccezione di quelle effettuate da parte degli uffici giudiziari, che si avvalgono di un colloquio diretto, via *web service*, tra i gestori dei servizi telematici – al sistema informatico dell’UNEP, che provvede all’individuazione dell’indirizzo di posta elettronica del destinatario dal ReGIndE, dal registro delle imprese e dagli altri albi o pubblici elenchi costituiti per legge. L’art. 137 c.p.c. prevede che, qualora l’atto da notificare sia costituito da un documento informatico, la notifica possa avvenire attraverso trasmissione del documento all’indirizzo PEC del destinatario, secondo le modalità previste dall’art. 149-bis; tuttavia, se il destinatario non possiede un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione “*mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi*” (art. 137, co. 3, c.p.c.).

In presenza dell’indirizzo PEC del destinatario, *ex art. 149-bis*, la notificazione si esegue mediante trasmissione, ad opera dell’ufficiale giudiziario, di copia informatica dell’atto da notificare sottoscritto con firma digitale (anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo).

Il co. 5 dell’art. 17, d.m. n. 44/2011 prevede che: “*il sistema informatico dell’UNEP, eseguita la notificazione, trasmette per via telematica a chi ha richiesto il servizio il documento informatico con la relazione di notificazione sottoscritta mediante firma digitale e congiunta all’atto cui si riferisce, nonché le ricevute di posta elettronica certificata*”. A tale disposizione si allineano gli ultimi 3 commi

dell'art. 149-*bis* nel prevedere che: *i*) l'ufficiale giudiziario è comunque tenuto a redigere la relazione di cui all'art. 148, co. 1, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce con strumenti informatici; *ii*) le ricevute di invio e di consegna sono allegate al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo; *iii*) l'atto notificato, unitamente alle ricevute di invio e di consegna e alla relazione di notifica, verrà poi restituito all'istante o al richiedente. La parte rimasta contumace ha sempre diritto di prendere visione degli atti così notificati.

In disparte restando ogni (complesso, anche considerato l'ambito del tutto peculiare) ragionamento in punto di scissione degli effetti per richiedente e destinatario, la notifica si intende perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio rende disponibile l'atto nella casella di posta del destinatario (art. 149-*bis*, co. 2 e 3), essendo sufficiente a tal fine la conoscibilità dell'atto notificato da parte del destinatario con irrilevanza di ogni sua inerzia.

La l. n. 53/1994, come novellata dalla l. n. 183/2011, riconosce anche all'avvocato munito di procura alle liti la possibilità di provvedere alle notifiche a mezzo PEC di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale. Ciò si può fare anche senza la relativa autorizzazione dell'Ordine di appartenenza (tutt'ora invece richiesta per le notifiche cc.dd. "in proprio", a mezzo del servizio postale), e con il vantaggio di non dover provvedere al pagamento dei diritti e delle spese. La notifica potrà essere inoltrata all'indirizzo del destinatario risultante da pubblici elenchi ovvero, laddove l'atto da notificare sia indirizzato ad un avvocato, utilizzando l'indirizzo PEC che il difensore ha comunicato al proprio Ordine.

Attualmente, anche alla luce del testo dell'art. 16-*ter* d.l. n. 179/2012 come risultante all'esito dei lavori di conversione (che, nell'individuare i "*pubblici elenchi*", svolge una complessa serie di rinvii) ed all'esito delle modifiche succedutesi (l'ultima delle quali introdotta giusta d.lgs. n. 217/2017) sono pubblici elenchi validi "*ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile*" quelli previsti dagli artt. 6-*bis*, 6-*quater* e 62 d.lgs. n. 82/2005 (INIPEC), 16, co. 12, d.l. n. 179/2012, 16, co. 6, d.l. n. 185/2008 così come modificato dalla l. n. 2/2009, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (ReGIn-*dE*).

La notifica dovrà avvenire a norma degli artt. 18, d.m. n. 44/2011 e 19-*bis* e 19-*ter* delle specifiche tecniche 16 aprile 2014 (l'ultima delle due disposizioni introdotta con il provvedimento DSGIA del 28 dicembre 2015), secondo cui il difensore che si avvalga di tale facoltà deve trasmettere un documento informatico sottoscritto con firma digitale e la notificazione si intenderà perfezionata, anche in tal caso (e con la considerazione, quanto alla scissione, di cui *supra*), nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del destinatario.

Per la bibliografia si veda l'appendice informatica.